

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 7 LUGLIO 2015, N. 28764: esercizio di un'attività produttiva di emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione.

In merito alla violazione dell'art. 279, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 15 relativa all'esercizio - senza la prescritta autorizzazione alle emissioni - di un'attività di lavorazione del pellet che provocava nubi polverulente:

«Trattasi, per costante indirizzo di questa Corte, di un reato permanente, formale e di pericolo (Sez. 3, n. 24334 del 13/5/2014, Boni, Rv. 259670), che non richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza (Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, Rando, Rv. 254335); ne consegue, a maggior ragione, che la contravvenzione prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l'appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l'ambiente (per tutte, Sez. 3, n. 48474 del 19/7/2011, Papa, Rv. 251618; Sez. 3, n. 35232 del 28/6/2007, Fongaro, Rv. 237383). »



28764/15

64

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Fiale - Presidente -
Elisabetta Rosi
Andrea Gentili
Enrico Mengoni - Relatore -
Alessandro M. Andronio

Sent. n. sez. 1303
CC - 9/6/2015
R.G.N. 49470/2014

T.A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento
nei confronti di

Amoruso Antonio, nato Torre Annunziata (Na) il 15/8/1951
De Sarlo Agnese, nata a Berna (Svizzera) il 14/5/1966
Gammella Gaetano, nato a Napoli il 1°/9/1985
Gammella Orlando, nato a Salerno il 13/10/1985
Gammella Maria, nata a Battipaglia il 30/6/1984

avverso la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Salerno in data 24/9/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio
della sentenza;

sentite le conclusioni del difensore del ricorrente Amoruso, Avv. Felice
Lentini, che ha chiesto il rigetto del ricorso





RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/9/2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di decreto penale di condanna presentata dal pubblico ministero in sede nei confronti di Antonio Amoruso, Agnese De Sarlo, Gaetano Gammella, Orlando Gammella e Maria Gammella, e li proscioglieva dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste; agli stessi era contestata la violazione dell'art. 279, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver esercitato un'attività di lavorazione del pellets provocando emissioni di nubi polverulente, senza la prescritta autorizzazione alle emissioni medesime.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 269, commi 2 e 3, 279, comma 1, d. lgs. n. 152 del 2006, nonché vizio motivazionale. Il Giudice avrebbe focalizzato la propria attenzione sul presunto mancato superamento dei limiti di legge in tema di emissione, senza considerare che la contestazione riguarda, in realtà, altra e differente condotta, quale l'esercizio di un'attività produttiva di emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione; reato formale, che prescinde dal superamento dei limiti di emissioni, pacificamente riscontrato nel caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Come indicato in premessa, agli imputati - nelle qualità ricoperte nella "Amoruso Giuseppe s.p.a." - è contestata la violazione dell'art. 279, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver esercitato - senza la prescritta autorizzazione alle emissioni - un'attività di lavorazione del pellet che provocava nubi polverulente. Trattasi, per costante indirizzo di questa Corte, di un reato permanente, formale e di pericolo (Sez. 3, n. 24334 del 13/5/2014, Boni, Rv. 259670), che non richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza (Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, Rando, Rv. 254335); ne consegue, a maggior ragione, che la contravvenzione prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l'appunto, di mera condotta, la cui *ratio* si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l'ambiente (per tutte, Sez. 3, n. 48474 del 19/7/2011, Papa, Rv. 251618; Sez. 3, n. 35232 del 28/6/2007, Fongaro, Rv. 237383).



Orbene, ciò premesso, osserva la Corte che il G.i.p. di Salerno ha disatteso del tutto questi orientamenti, ed ha erroneamente posto la propria attenzione non sul carattere formale della condotta (esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione), l'unico contestato, ma sul profilo sostanziale della "qualità" delle emissioni e del superamento, da parte delle stesse, dei limiti di legge, che il medesimo giudicante assume non essere avvenuto. Si da concludere che «sorge il dubbio ragionevole che le immissioni di nubi polverulente non siano state idonee a cagionare quotidianamente molestia alle persone che operano nello stabilimento e negli spazi circostanti, di modo che tutti gli imputati vanno prosciolti perché il fatto non sussiste».

Trattasi, dunque, di una motivazione illogica, non aderente al contenuto del capo di imputazione ed in contrasto con l'art. 279 citato, si da imporsi l'annullamento della sentenza senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015

Il Consigliere estensore
Enrico Mengoni

Il Presidente
Aldo Fiale

